

STATUTO

Indice

TITOLO I° - DENOMINAZIONE, MISSIONE, OBBIETTIVI, AMBITI DI ATTIVITÀ E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

- Articolo 1. Denominazione
- Articolo 2. Nazionalità e carattere
- Articolo 3. Missione e obiettivi
- Articolo 4. Attività
- Articolo 5. Modello di organizzazione
- Articolo 6. I Nodi Avanzati
- Articolo 7. Durata

TITOLO II° - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

- Articolo 8. Membri della RETE

Capitolo Primo - SOCIO ORDINARIO

- Articolo 9. Socio Ordinario

Capitolo Secondo - SOCIO COLLABORATORE

- Articolo 10. Socio Collaboratore

Capitolo Terzo - ADERENTE

- Articolo 11. Aderente

Capitolo Quarto - SULLA CONDIZIONE DI SOCIO ORDINARIO, SOCIO COLLABORATORE E ADERENTE

- Articolo 12. Requisiti per acquisire la condizione di Socio Ordinario, Socio Collaboratore o Aderente
- Articolo 13. Perdita della condizione di Socio Ordinario, Socio Collaboratore o Aderente

Capitolo Quinto - SOCIO D'ONORE

- Articolo 14. Socio d'Onore

TITOLO III° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Articolo 15. Organi dell'Associazione

SEZIONE A: ORGANI DI GOVERNO

Capitolo Primo - IL CONSIGLIO

- Articolo 16. Natura del Consiglio di RETE
- Articolo 17. Carattere del Consiglio
- Articolo 18. Convocazioni
- Articolo 19. Adozione delle decisioni
- Articolo 20. Funzioni

Articolo 21. Conduzione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio

Capitolo Secondo - LA GIUNTA DI GOVERNO

Articolo 22. Composizione

Articolo 23. Elezione della Giunta di Governo

Articolo 24. Funzioni

Articolo 25. Riunioni della Giunta di Governo

Capitolo Terzo - IL PRESIDENTE

Articolo 26. Il Presidente

Articolo 27. Facoltà

Articolo 28. I Vice-Presidenti

SEZIONE B: ORGANI CONSULTIVI

Capitolo Primo - IL COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 29. Natura e composizione

Articolo 30. Funzioni

Capitolo Secondo - IL FORO DEI NODI AVANZATI

Articolo 31. Il Foro dei Nodi Avanzati

SEZIONE C: ORGANI DI GESTIONE E COORDINAMENTO

Capitolo Primo - IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 32. Il Segretario Generale

Capitolo Secondo - LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

Articolo 33. La Segreteria Amministrativa e Organizzativa

SEZIONE D: ORGANI DI CONTROLLO

Capitolo Unico - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 34. Natura e composizione

Articolo 35. Funzioni

TITOLO IV° - STRUMENTI DELL'ASSOCIAZIONE

Capitolo Unico - GLI STRUMENTI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 36. La rivista PORTUS

Articolo 37. Il Sito Web dell'Associazione

TITOLO V° - GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIO

Articolo 38. Il Preventivo annuale delle spese e delle entrate

Articolo 39. La Relazione sul Bilancio e il Bilancio

Articolo 40. Approvazione del Preventivo, della Relazione sul Bilancio e del Bilancio

Articolo 41. Gestione Economica

Articolo 42. Patrimonio e risorse economiche

Articolo 43. Responsabilità dei membri dell'Associazione

Articolo 44. Quote sociali

Articolo 45. Esercizio Economico e Contabile

TITOLO VI° - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Articolo 46. Modificazione dello Statuto

Articolo 47. Cambio della denominazione dell'Associazione

TITOLO VII° - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 48. Scioglimento dell'Associazione

Articolo 49. Liquidazione

Articolo 50. Destinazione del patrimonio rimanente

RETE

Associazione per la Collaborazione tra Porti e Città

STATUTO

TITOLO I°

DENOMINAZIONE, MISSIONE, OBIETTIVI, AMBITI DI ATTIVITÀ E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

Articolo 1 - Denominazione

Con la denominazione “**RETE – Associazione per la Collaborazione tra Porti e Città**” viene costituita una associazione, senza scopo di lucro, con personalità giuridica propria e indipendente dai membri che la costituiscono, con piena capacità di operare per l’ottenimento dei suoi fini, nei termini concessi dalla Legge e dal presente Statuto.

Articolo 2 - Nazionalità e Carattere

1. La “**RETE – Associazione per la Collaborazione tra Porti e Città**” (d’ora in avanti la **RETE** o l’**Associazione**) ha il suo domicilio sociale e fiscale in **S. Marco 397, 30124 VENEZIA (Italia)**.
2. L’Associazione, per motivo del suo domicilio sociale e fiscale, ha **nazionalità italiana** e sarà regolata, oltre che da questo Statuto e dalle norme approvate dagli organi di governo dell’Associazione, dalle disposizioni contenute nel Codice Civile italiano, in materia di associazioni.
3. L’Associazione, pur essendo regolata amministrativamente dalla normativa prevista dalla legislazione italiana, ha **carattere internazionale**.
4. Con indipendenza dal suo domicilio sociale, la RETE potrà disporre per la realizzazione delle sue attività di sedi operative situate in altri luoghi, così come tenere le sue riunioni sociali anche al di fuori dei confini nazionali italiani, pure utilizzando i sistemi di audio-video conferenza.

Articolo 3 - Missione e Obiettivi

1. La **missione** dell’Associazione è di costruire una rete internazionale di città portuali e di porti, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelli dell’Europa meridionale e mediterranea e dell’America Latina, per sviluppare e migliorare le reciproche relazioni e la mutua collaborazione, al fine di conseguire uno sviluppo equilibrato e qualificato degli ambiti urbani e portuali.
2. Gli **obiettivi** dell’Associazione riguardano la promozione, lo sviluppo e la realizzazione di programmi, progetti, attività e iniziative di formazione, studio, ricerca e diffusione che favoriscano:
 - a) La cooperazione tra le amministrazioni portuali e quelle locali, regionali e statali, così come i soggetti pubblici e privati interessati.
 - b) La migliore integrazione dei porti nei loro contesti territoriali, economici, sociali, culturali

e ambientali, potenziando l'efficienza degli stessi.

- c) La prosperità e il miglioramento della qualità della vita delle città portuali.

3. In questo quadro di obiettivi, le **finalità** dell'Associazione sono indirizzate a:

- a) La promozione della reciproca conoscenza, relativa allo sviluppo delle aree portuali e delle zone urbane contigue o relazionate alle attività portuali.
- b) La collaborazione ad ogni iniziativa tesa al miglioramento delle relazioni tra porto e città e al superamento delle difficoltà che ostacolano l'intesa e la collaborazione.
- c) La definizione di iniziative e di strumenti per supportare l'attività di porti e città portuali, anche di piccole e medie dimensioni, per la riqualificazione dei propri fronti d'acqua e dei loro patrimoni culturali.
- d) L'organizzazione di iniziative di ricerca, formazione, aggiornamento delle conoscenze e divulgazione tra gli ambiti propri dell'Associazione, con il fine di avvicinare la società in generale alla realtà portuale e alla sua interazione con la città.
- e) Lo sviluppo del dibattito teorico, lo scambio di informazioni, la presentazione degli esiti concreti di interventi già realizzati, il confronto sui risultati ottenuti, al fine di proporre criteri e parametri da impiegare per interventi futuri.

Articolo 4 - Attività

1. Per conseguire gli obiettivi dichiarati nell'articolo precedente, l'Associazione realizzerà le proprie attività secondo tre principali **linee di azione**:

- a) Costituirsi in **piattaforma di accesso** alla conoscenza più avanzata nei distinti campi e discipline vincolate alla problematica delle città portuali e della loro relazione con il porto.
- b) Configurarsi come **osservatorio permanente** della dinamica delle città portuali, da cui effettuare un monitoraggio e una valutazione delle iniziative da esse intraprese.
- c) Definirsi come **attivo laboratorio** nel quale, al più alto livello, stimolare la produzione, l'analisi e la divulgazione di nuove idee capaci di ispirare realizzazioni innovatrici nell'ambito delle città portuali.

2. In tale ottica, l'Associazione svolgerà, tra le altre, le seguenti **attività**:

- a) Sviluppare tutte quelle iniziative volte a far migliorare la relazione porto- città, con particolare riguardo ai membri dell'Associazione.
- b) Organizzare convegni, corsi, seminari e incontri per la stessa Associazione o in collaborazione con altre associazioni o istituzioni, anche a scala internazionale.
- c) Pubblicare la rivista periodica PORTUS, strumento di trasferimento e divulgazione della conoscenza specializzata riferita alla città portuale, alle relazioni porto-città e ai porti come realtà economica del territorio.

- d) Promuovere la pubblicazione di contributi di carattere scientifico, relativi ai temi attinenti le finalità dell'Associazione.
- e) Mantenere una presenza attiva in Internet, tanto attraverso il sito web di RETE, come mediante l'uso di altri strumenti facenti parte del settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.
- f) Svolgere qualsiasi altra attività che, in forma diretta o indiretta, possa avere una relazione con le precedenti e che comunque contribuisca a perseguire le finalità dell'Associazione
- g) In tale ambito, l'Associazione potrà partecipare a o costituire altre organizzazioni incluse società di capitali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 5 - Modello di Organizzazione

- 1. La struttura organizzativa dell'Associazione si basa sul **modello tipo 'rete'**, che si configura come un complesso di **nodi** interconnessi, formato a partire dai propri Soci.
- 2. Il **modello organizzativo** è basato sulla connettività, sull'interazione, la flessibilità e la decentralizzazione, al fine di favorire il protagonismo dei singoli nodi per stimolare l'innovazione e la capacità di adattarsi alle necessità di un contesto caratterizzato da continui mutamenti.
- 3. L'architettura di questo modello organizzativo si appoggia ai **Soci** e ai **Nodi Avanzati**, le cui caratteristiche sono definite dall'art. 6 di questo Statuto.

Articolo 6 - I Nodi Avanzati

- 1. I Nodi avanzati sono centri operativi, promossi da uno o più Soci della RETE, nei quali si sviluppano attività di carattere formativo, di studio, ricerca e divulgazione, promosse come iniziativa dell'Associazione o del proprio Nodo, sotto la supervisione e la tutela dell'Associazione.
- 2. La costituzione del Nodo Avanzato dovrà essere approvata dal Consiglio, su proposta della Giunta.
- 3. Il Socio o l'insieme dei Soci che intendono costituire un Nodo Avanzato, dovranno presentare una proposta che raccolga, come minimo, le seguenti indicazioni:
 - a) Indicazione del Socio o Soci interessati a promuovere il Nodo Avanzato.
 - b) Eventualmente, dei Soci o membri aderenti interessati a vincolarsi al Nodo Avanzato.
 - c) Eventualmente, alle entità esterne a RETE che si prevede possano collaborare regolarmente alle attività attuate dal Nodo Avanzato.
 - d) Indicazione della sede del Nodo Avanzato.
 - e) Indicazione della persona che si propone come Coordinatore del Nodo Avanzato.
 - f) Indicazione di un programma di lavoro che, in linea con le finalità dell'Associazione, sia volto a promuovere e sviluppare il Nodo Avanzato.

4. La condizione di Nodo Avanzato si perderà per il non adempimento dei requisiti stabiliti per la sua costituzione, definiti dal Consiglio, su proposta della Giunta di Governo.

Articolo 7 - Durata

L'Associazione si costituisce a tempo indefinito; si scioglierà per volontà del Consiglio della RETE, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

TITOLO II°

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 - Membri della RETE

1. Possono far parte della RETE:
 - a) Le Amministrazioni Locali e Regionali delle città portuali o altri organi con competenza nella organizzazione e gestione del territorio urbano e litorale.
 - b) Le Autorità Portuali o altri organismi di gestione e amministrazione dei porti.
 - c) Entità scientifiche, di ricerca e accademiche, che abbiano come interesse di studio i diversi aspetti della relazione dei porti con le città e delle comunità affini.
 - d) Persone fisiche e giuridiche, associazioni professionali, entità pubbliche o private interessate ai temi della relazione dei porti con le città e delle comunità confinanti.
2. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di Socio:
 - **Ordinario**
 - **Collaboratore**
 - **Onorario**
3. Si potrà inoltre far parte dell'Associazione con la condizione di Aderente, secondo le modalità definite nell'articolo 11 del presente Statuto.

Capitolo Primo

SOCIO ORDINARIO

Articolo 9 - Socio Ordinario

1. Il **Socio Ordinario** è quell'entità, pubblica o privata, o persona fisica, di qualsivoglia nazionalità che, rispettando le condizioni stabilite nel presente statuto, assume gli obiettivi dell'Associazione, rispettando le norme del suo Statuto; esso si impegna a sostenere l'Associazione culturalmente e organizzativamente, con la realizzazione delle attività definite dallo Statuto e dagli organi di governo della RETE.
2. Il **Socio Ordinario** gode dei seguenti **diritti**:

- a) Designare un rappresentante nel Consiglio della RETE, con diritto a 3 voti.
- b) Eleggere ed essere eletto dagli organi di RETE che abbiano carattere elettivo. Nel caso di persone giuridiche, tali incarichi saranno esercitati dai rappresentanti nominati dai Soci.
- c) Partecipare a pieno diritto alle iniziative organizzate dalla RETE.
- d) Proporre la realizzazione di iniziative da organizzare dalla RETE.
- e) Sviluppare, individualmente o in collaborazione con altri Soci, iniziative nell'ambito di RETE.
- f) Proporre e guidare la creazione di Nodi Avanzati, assicurandone lo sviluppo e la promozione.
- g) Disporre negli strumenti di comunicazione dell'Associazione, nel formato e dimensione definiti dalla Giunta di Governo, di spazi informativi sull'attività del proprio ente.
- h) Disporre di un link nella pagina web di RETE a quella del proprio ente e pubblicare sul sito web dell'Associazione, con modalità definite dalla Giunta di Governo, notizie e contributi sull'attività del proprio ente.
- i) Poter consultare gli studi sviluppati, affidati e promossi da RETE.
- j) Qualsiasi altro servizio, prerogativa, facoltà o nuovo diritto che, per accordo degli Organi di Governo dell'Associazione, si decida conferire a questa categoria di Socio in ogni momento.

3. Costituiscono **doveri dei Soci Ordinari**:

- a) Rispettare e far rispettare il presente Statuto.
- b) Osservare le disposizioni, le norme e le deliberazioni approvate dagli organi di governo dell'Associazione.
- c) Partecipare alle riunioni degli organi per i quali sia stato designato un rappresentante o per il quale sia stato eletto.
- d) Contribuire allo sviluppo delle attività e al sostentamento economico dell'Associazione, con il versamento di una quota annuale, la cui quantità, scadenza e modalità saranno definite dagli organi di RETE.
- e) Favorire la diffusione delle attività e degli strumenti dell'Associazione.

Capitolo Secondo

SOCIO COLLABORATORE

Articolo 10 - Socio Collaboratore

1. Il **Socio Collaboratore** è quell'entità, pubblica o privata, o persona fisica, di qualsivoglia nazionalità, che rispettando le condizioni stabilite nel presente statuto, assume gli obbiettivi dell'Associazione, rispettando le norme del suo Statuto; esso si impegna a partecipare alle iniziative dell'Associazione e a sviluppare le sue attività.
2. Il **Socio Collaboratore** gode dei seguenti **diritti**:
 - a) Designa un **rappresentante nel Consiglio** della RETE, con diritto a 2 voti.
 - b) Eleggere ed essere eletto dagli organi di RETE che abbiano carattere elettivo. Nel caso di persone giuridiche, tali incarichi saranno esercitati dai rappresentanti nominati dal Socio.
 - c) Partecipare a pieno diritto alle iniziative organizzate dalla RETE.
 - d) Sviluppare, individualmente o in collaborazione con altri Soci, iniziative nell'ambito di RETE.
 - e) Proporre la realizzazione di iniziative da organizzare con RETE.
 - f) Proporre e guidare la creazione di Nodi Avanzati, assicurandone la promozione e lo sviluppo.
 - g) Disporre negli strumenti di comunicazione dell'Associazione, nel formato e dimensione definiti dalla Giunta di Governo, di spazi informativi sull'attività del proprio ente.
 - h) Disporre di un link nella pagina web di RETE a quella del proprio ente, e pubblicare sul sito web dell'Associazione, con modalità definite dalla Giunta di Governo, notizie e contributi sull'attività del proprio ente.
 - i) Poter consultare gli studi sviluppati, affidati e supportati da RETE.
 - j) Qualsiasi altro servizio, prerogativa, facoltà o nuovo diritto che, per accordo degli Organi di Governo dell'Associazione, si decida conferire a questa categoria di Socio in ogni momento.
3. Costituiscono **doveri dei Soci Collaboratori**:
 - a) Rispettare e far rispettare il presente Statuto.
 - b) Osservare le disposizioni, le norme e le deliberazioni approvate dagli organi di governo dell'Associazione.
 - c) Partecipare alle riunioni degli organi per i quali sia stato designato un rappresentante o per il quale sia stato eletto.
 - d) Contribuire allo sviluppo delle attività e al sostentamento economico dell'Associazione, con il versamento di una quota annuale, la cui quantità, scadenza e modalità saranno definite dagli organi di RETE.
 - e) Favorire la diffusione delle attività e degli strumenti dell'Associazione.

Capitolo Terzo

ADERENTE

Articolo 11 - Aderente

1. Potranno essere Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, come istituti scientifici e di ricerca, o imprese private coinvolte nel settore, di qualsiasi nazionalità che, rispettando le condizioni stabilite nel presente Statuto, assumano gli obiettivi dell'Associazione e si impegnino a partecipare alle attività della stessa.
2. Non potranno richiedere l'adesione come Aderenti quelle figure giuridiche pubbliche che, per loro natura, possano acquisire la condizione di Socio Ordinario o Collaboratore come:
 - Autorità Portuali e organizzazioni partecipate da esse.
 - Amministrazioni Locali e organizzazioni partecipate da esse.

Eccezionalmente e con motivazione, e in circostanze valutate e approvate dagli Organi di Governo di RETE, le persone giuridiche pubbliche potranno essere temporaneamente registrate in questa categoria Aderente, per un periodo di un anno.

3. Gli Aderenti della RETE avranno i seguenti **diritti e doveri**:
 - a) Assistere alle riunioni del Consiglio dell'Associazione, con diritto di voto.
 - b) Potranno votare e far parte degli Organi di Governo.
 - c) Associarsi a un Socio Ordinario o a un Socio Collaboratore per la creazione, promozione e attuazione di un Nodo Avanzato.
 - d) Favorire la diffusione delle attività e degli strumenti dell'Associazione.

Capitolo Quarto

SULLA CONDIZIONE DI SOCIO ORDINARIO, SOCIO COLLABORATORE E ADERENTE

Articolo 12 - Requisiti per acquisire la condizione di Socio Ordinario, Socio Collaboratore o Aderente

Per acquisire la condizione di Socio Ordinario, Socio Collaboratore o Aderente si dovrà osservare la seguente procedura:

- a) Richiedere l'adesione, per iscritto alla Giunta dell'Associazione, segnalando il livello della propria partecipazione.
- b) Accettare i principi fondamentali di RETE e le disposizioni previste nel presente Statuto.
- c) Attendere che la richiesta sia accettata dalla Giunta dell'Associazione e ratificata dal Consiglio dell'Associazione.
- d) Versare la quota di adesione all'Associazione, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione della Giunta.

Allo stesso modo, gli associati potranno richiedere, da un anno all'altro e per iscritto direttamente al Presidente, il cambio di categoria di associazione, inviando la richiesta prima del 30 settembre dell'anno precedente a quello per cui si richiede il cambio. La domanda dovrà essere approvata dalla Giunta e ratificata del Consiglio dell'Associazione.

Articolo 13 - Perdita della condizione di Socio Ordinario, Socio Collaboratore o Aderente

La condizione di Socio Ordinario, Socio Collaboratore o Aderente si perde:

- a) Per volontà propria, formalizzandola per iscritto, inviando la richiesta prima del 30 settembre dell'anno precedente per il quale si richiede il recesso. Gli avvisi di recesso che perverranno in sede dell'Associazione dopo questo termine implicheranno comunque il versamento della quota annuale relativa all'esercizio corrispondente.
- b) Per decisione del Consiglio, su proposta della Giunta, motivata dall'inosservanza dello Statuto e delle decisioni assunte dagli organi di governo dell'Associazione.
- c) Per il mancato versamento della quota, in riferimento alle scadenze definite dagli organi di governo, permanendo l'obbligo di versare l'importo delle quote sociali non pagate.
- d) Per morte, insolvenza, estinzione o fallimento dell'istituzione o dell'ente.

Capitolo Quinto SOCIO ONORARIO

Articolo 14 - Socio Onorario

- 1. Il Socio Onorario è quell'entità pubblica o privata, o persona fisica, di qualsivoglia nazionalità che, per essersi significativamente distinta negli ambiti delle finalità perseguite da RETE, siano ammessi come tali dal Consiglio, su proposta della Giunta di Governo.
- 2. Le persone giuridiche, pubbliche o private, che siano Soci Onorari dovranno designare un proprio rappresentante nel Consiglio.
- 3. I rappresentanti dei Soci che abbiano esercitato l'incarico di Presidente, e quelle persone che abbiano esercitato un incarico di rilevanza all'interno dell'Associazione, potranno acquisire, su proposta della Giunta e approvazione del Consiglio, la condizione personale di Socio Onorario al termine del proprio incarico.
- 4. I Soci Onorari godono dei seguenti **diritti**:
 - a) Far parte dell'Associazione senza obbligo di pagamento della quota.
 - b) Partecipare alle riunioni del Consiglio di RETE, con diritto di voto.
 - c) Partecipare alle attività organizzate dalla RETE, senza pagare la quota di iscrizione.
 - d) Collaborare assieme a un Socio ordinario o un Socio collaboratore per la creazione, promozione e attuazione di un Nodo Avanzato.

5. Costituiscono **doveri** dei Soci Ordinari:

- a) Rispettare le norme e le decisioni approvate dagli organi competenti di RETE.
- b) Favorire la diffusione delle attività e degli strumenti dell'Associazione.

TITOLO III°

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 15 - Organi dell'Associazione

1. Il governo, la direzione, la gestione, l'amministrazione e la rappresentanza dell'Associazione fanno capo, per le specifiche competenze e facoltà previste, ai seguenti organi:

A. ORGANI DI GOVERNO

- Il Consiglio
- La Giunta di Governo
- Il Presidente

B. ORGANI CONSULTIVI

- Il Comitato Scientifico
- Il Forum dei Nodi Avanzati

C. ORGANI DI GESTIONE E COORDINAMENTO

- Il Segretario Generale
- La Segreteria Amministrativa e Organizzativa

D. ORGANI DI CONTROLLO

- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutti gli incarichi e funzioni dell'Associazione a eccezione della Segreteria Amministrativa e Organizzativa, saranno svolti a titolo gratuito.

SEZIONE A

ORGANI DI GOVERNO

Capitolo Primo

IL CONSIGLIO

Articolo 16 - Natura del Consiglio di RETE

Il Consiglio della RETE (d'ora in avanti il '**Consiglio**'), composto da tutti i Soci e Aderenti, e nel pieno uso dei propri diritti, è l'organo supremo dell'Associazione, con piena facoltà di deliberazione e decisione.

Articolo 17 - Carattere del Consiglio

1. Il Consiglio potrà riunirsi in sessioni Ordinarie e Straordinarie.
2. Il Consiglio si riunirà con carattere Ordinario almeno una volta all'anno, su convocazione del suo Presidente. Tale riunione dovrà essere tenuta entro la fine del primo semestre con il fine di approvare la relazione e il bilancio dell'anno antecedente, il piano delle attività e il preventivo di spesa dell'anno in corso.
3. Il Consiglio si riunirà con carattere Straordinario, sempre in accordo con il Presidente o la Giunta. Si potrà riunire inoltre su richiesta di un numero di Soci pari almeno a una terza parte degli aventi diritto di voto, con indicazione degli argomenti da trattare. In quest'ultimo caso, il Presidente dovrà convocarlo entro un mese dalla data della richiesta.

Articolo 18 - Convocazioni

1. La convocazione del Consiglio dovrà essere effettuata per iscritto, specificando il carattere della stessa, il luogo della riunione, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, con gli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno 20 giorni naturali rispetto a la data di celebrazione. Saranno valide le convocazioni effettuate per via telematica.
2. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite quando parteciperanno, presenti o rappresentati, in prima convocazione almeno la metà dei suoi Soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti.
3. Sarà valida la delega per partecipare al Consiglio, effettuata per iscritto a favore di un altro Socio, o per rappresentanti legalmente previsti dalle istituzioni che formano la RETE.
4. Per decisione della Giunta di Governo, potranno essere convocate o invitate alle riunioni del Consiglio, senza diritto al voto, tutte quelle persone o enti che, esercitando determinate funzioni in seno all'Associazione, o per avere sottoscritto un accordo di collaborazione con RETE, si considerino necessarie per tali riunioni.

Articolo 19 - Adozione delle decisioni

1. Le decisioni del Consiglio vengono adottate, salvo nei casi previsti al punto 2 dell'articolo 20 del presente Statuto, a maggioranza semplice dei votanti presenti e validamente rappresentati.
2. In caso di parità, deciderà il voto del Presidente.
3. Le decisioni del Consiglio, adottate secondo lo Statuto, obbligano tutti i Soci, inclusi gli assenti e i contrari, al loro rispetto.

Articolo 20 - Funzioni

1. Sono compiti del Consiglio:
 - a) Approvare la Relazione annuale delle attività svolte dall'Associazione, presentata dalla Giunta.

- b) Approvare il Bilancio consuntivo annuale presentato dalla Giunta.
 - c) Approvare il Piano di Attività dell'esercizio successivo, presentato dalla Giunta.
 - d) Approvare, su proposta della Giunta di Governo, l'ammontare delle quote annuali dei Soci e Aderenti.
 - e) Approvare il Preventivo annuale delle spese e delle entrate per l'esercizio seguente, presentato dalla Giunta.
 - f) Decidere il carattere elettorale del Consiglio che sarà convocato dalla Giunta.
 - g) Eleggere la Giunta di Governo.
 - h) Ratificare le richieste di ammissione e il cambio di categoria degli associati, e decidere l'esclusione dei Soci Ordinari, Soci Collaboratori e Aderenti, su proposta della Giunta.
 - i) Nominare e, in caso, escludere i Soci Onorari, su proposta della Giunta.
 - j) Ratificare la nomina del Direttore e dei componenti del Comitato Scientifico approvati dalla Giunta.
 - k) Nominare, su proposta del Presidente e nella stessa persona, il Segretario del Consiglio e della Giunta, chi ricoprirà le funzioni di Segretario Generale dell'Associazione.
 - l) Nominare i componenti del Collegio dei Revisori, su proposta della Giunta di Governo.
 - m) Approvare la costituzione dei Nodi Avanzati, nei termini indicati nell'articolo 6 di questo Statuto, su proposta della Giunta.
 - n) Tutte le materie che gli rimetta la Giunta e qualunque altra relazionata con il buon andamento dell'Associazione.
2. Sono inoltre competenza del Consiglio, anche se la loro validità richiede il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti o validamente rappresentati e sempre comunque con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto:
- a) Decidere le modificazioni statutarie.
 - b) Cambiare la denominazione dell'Associazione.
 - c) Sciogliere l'Associazione.
 - d) Approvare gli accordi di federazione, associazione o unione con altre organizzazioni, su proposta della Giunta.

Articolo 21 - Conduzione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio

1. I lavori del Consiglio sono diretti dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice-Presidente.
2. Il Segretario Generale redigerà il verbale di ogni riunione del Consiglio. I verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario Generale, e saranno approvati nella seguente riunione del Consiglio.
3. Se la riunione del Consiglio si terrà in varie sessioni, verrà redatto un unico verbale che raccoglierà gli esiti di tutte queste sessioni.

Capitolo Secondo

LA GIUNTA DI GOVERNO

Articolo 22 - Composizione

1. L'Associazione è diretta dalla Giunta di Governo (d'ora in avanti la '**Giunta**'), organo esecutivo di RETE, che sarà composta da un Presidente o da una Presidentessa, da quattro vicepresidenze (una per l'America Latina, una per la Spagna, una per l'Italia e una per il Portogallo) e da almeno cinque Consiglieri, tutti eletti dal Consiglio.
2. Il mandato dei membri della Giunta avrà una durata di 2 anni. Questo periodo potrà essere prorogato di un anno per decisione del Consiglio.
3. La Presidenza della Giunta dell'Associazione sarà ricoperta da un Socio appartenente a una qualsiasi categoria associativa.
4. La Composizione della Giunta dovrà, salvo diverse motivazioni, avere rappresentanti di paesi tanto europei che latinoamericani.
5. Nel caso delle persone giuridiche, gli incarichi saranno tenuti dalle persone nominate dai Soci come propri rappresentanti. Fanno inoltre parte della Giunta, senza diritto di voto, il Segretario Generale, il Direttore del Comitato Scientifico, il Direttore delle riviste di RETE e, in caso, il Coordinatore del Forum dei Nodi Avanzati.
6. Il Presidente della Giunta di RETE convocherà e condurrà le riunioni del Consiglio.
7. In caso di vacanza tra i membri della Giunta, la stessa Giunta dovrà proporre al Consiglio la corrispondente sostituzione designando un altro Socio, fino alla fine del suo mandato, riguardo al quale informerà il Consiglio nella seguente riunione, per la necessaria ratifica.
8. Nel caso in cui la vacanza si riferisca al rappresentante di uno dei soci che ricoprono un incarico nella Giunta, con esclusione del Presidente, e non al Socio stesso, sarà lo stesso Socio che nominerà un suo nuovo rappresentante, che ricoprirà l'incarico corrispondente fino al rinnovo degli incarichi. Il Consiglio sarà informato di tale situazione, ma non sarà necessaria una sua ratifica, a meno che non sia richiesta dalla maggioranza dei Soci.

Articolo 23 - Elezione della Giunta di Governo

1. L'elezione del Presidente/della Presidente, dei quattro Vice-Presidenti e dei Consiglieri della Giunta avviene attraverso liste chiuse, presentate al Segretario Generale, indicando in ciascuna lista il nome di ognuno dei candidati, il paese, e relativo incarico (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglieri) così come il proprio programma di lavoro per il periodo per il quale si presentano.
2. La convocazione dovrà essere fatta almeno 60 giorni dalla data delle elezioni.
3. Le liste con i rispettivi programmi di lavoro saranno presentate al Segretario Generale almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.
4. Nel caso non fosse rispettato quanto previsto dal precedente comma 3 di questo articolo o non fosse presentata nessuna candidatura, si potranno presentare nuove liste durante la stessa sessione del Consiglio elettorale.
5. Trascorso il periodo di tempo indicato nel punto 3, il Segretario generale informerà tutti i Soci della RETE sulla composizione delle liste candidate e dei rispettivi programmi di lavoro.
6. Entro 3 giorni, a partire da questo momento, sarà possibile presentare eventuali reclami o contestazioni, che la Giunta si impegna a risolvere nell'arco di 5 giorni.
7. La Giunta dichiarerà concluse le candidature trascorsi i tempi indicati nel punto precedente.
8. Nel caso che venga presentata un'unica candidatura questa sarà eletta, ottenendo, almeno, la metà dei voti dei presenti e dei rappresentati.
9. Nel caso non fosse presentata nessuna lista o che l'unica lista presentata non ottenga il minimo dei voti necessari, la Giunta di Governo rimarrà in carica fino alla successiva riunione del Consiglio che avrà carattere necessariamente elettorale.
10. Nella riunione elettorale citata nel punto precedente, il Consiglio potrà riconfermare la Giunta di Governo in carica solo per un altro mandato.
11. Il voto sarà segreto e su scheda. Hanno diritto di voto tutti i Soci come gli Aderenti. I votanti dovranno essere in regola con il versamento della quota dell'anno in corso.
12. I membri della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti risulteranno eletti Presidente, Vice-Presidenti e Consiglieri della Giunta.
13. Nel caso di dimissioni del Presidente o dei due terzi dei componenti della Giunta, la stessa Giunta dovrà immediatamente convocare un Consiglio elettorale per la elezione del nuovo Presidente e della Giunta.

Articolo 24 - Funzioni

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Sono di **competenza** della Giunta:

- a) Programmare e dirigere le attività dell'Associazione.
- b) Controllare la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, affidando il potere di gestione patrimoniale al Presidente.
- c) Sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti la Relazione sulle attività e il Bilancio annuale dell'Associazione, prima di presentarli al Consiglio.
- d) Elaborare e sottoporre all'approvazione del Consiglio il Piano annuale delle Attività e il Preventivo delle spese e delle entrate, così come la Relazione sulle attività svolte e il Bilancio consuntivo, una volta verificati del Collegio dei Revisori.
- e) Proporre al Consiglio l'ammontare delle quote annuali di adesione all'Associazione.
- f) Proporre al Consiglio i nominativi dei rappresentanti della Commissione dei Revisori dei Conti.
- g) Designare i membri del Comitato Scientifico.
- h) Designare il Direttore del Comitato Scientifico.
- i) Nominare il Direttore delle riviste di RETE.
- j) Definire e dare impulso/favorire la politica di formazione, divulgazione e comunicazione e editoriale di RETE.
- k) Creare le Commissioni di lavoro che si ritengono opportune.
- l) Decidere l'ammissione e il cambio di categoria dei Soci e dei Membri Aderenti e proporre l'esclusione degli stessi al Consiglio.
- m) Proporre al Consiglio la nomina dei Soci Onorari.
- n) Proporre al Consiglio la costituzione dei Nodi Avanzati.
- o) Raggiungere accordi con i soci o contrattare, rispettando il preventivo annuale approvato, persone o organismi necessari per il buon funzionamento dell'Associazione.
- p) Proporre al Consiglio la partecipazione in altre organizzazioni o società di capitali, relazionate con le finalità della Rete.
- q) Proporre al Consiglio qualsiasi nuovo diritto, servizio o prerogativa che si decida opportuno conferire ai Soci e ai Membri Aderenti.
- r) Approvare la sottoscrizione di accordi di collaborazione con altre associazioni e entità

con interessi affini per lo sviluppo di iniziative di interesse comune.

- s) Adottare tutti quei provvedimenti, anche d'urgenza, che non possono attendere fino alla riunione del Consiglio, dovendo comunque informarlo nella prima riunione utile.
- t) Definire la data per la convocazione della riunione del Consiglio elettorale per la elezione del Presidente e della Giunta.
- u) Esercitare le altre funzioni previste nel presente Statuto e svolgere le funzioni attribuite dal Consiglio.
- v) Qualunque altra funzione che sia necessaria per il conseguimento dei fini della RETE e che non sia espressamente attribuita al Consiglio.

Articolo 25 - Riunioni della Giunta di Governo

1. La Giunta è convocata dal Presidente, con avviso scritto, inviato dal Segretario Generale, anche per via telematica, almeno 10 giorni prima della sua riunione. La convocazione indicherà espressamente il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.
2. I Membri della Giunta potranno suggerire i temi specifici da introdurre nell'Ordine del Giorno.
3. La Giunta è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente. Trascorsa mezz'ora dalla convocazione, si considererà validamente costituita la Giunta, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti, sempre che vi assista il Presidente.
4. Le decisioni sono valide quando sono assunte a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati, essendo un membro un voto; in caso di parità vale il voto del presidente.
5. La Giunta si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno due volte l'anno. Si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno i due terzi dei suoi componenti, evidenziando l'ordine del giorno; in questo caso la riunione dovrà essere convocata entro un mese dalla sua richiesta.
6. I Membri della Giunta di Governo, nel caso di impossibilità ad assistere a una riunione, potranno delegare il proprio voto ad un altro membro della Giunta, potendo peraltro inviare un proprio rappresentante, il quale assisterà alla riunione con diritto di voto.
7. Per decisione della Giunta di Governo, potranno essere invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, tutte quelle persone o enti che, esercitando determinate funzioni in seno all'Associazione, la cui presenza si considera necessaria a tali riunioni.

Capitolo Terzo

IL PRESIDENTE

Articolo 26 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a Organi, Istituzioni e Enti pubblici o privati.
2. Il Presidente convoca e conduce le riunioni del Consiglio e della Giunta. In caso di vacanza o infermità assumerà le sue funzioni il Primo Vice-Presidente o, in caso di sua impossibilità, il Secondo Vice-Presidente.

Articolo 27 - Facoltà

1. Le **facoltà** che competono al Presidente dell'Associazione sono le seguenti:
 - a) Presiedere il Consiglio e la Giunta.
 - b) Rappresentare l'Associazione di fronte a Organismi, Istituzioni e Enti. Per questo gli compete la firma degli accordi e dei contratti approvati dal Consiglio o dalla Giunta.
 - c) Proporre al Consiglio il nominativo per la carica di Segretario Generale, che lo sarà anche del Consiglio e della Giunta.
 - d) Presentare al Consiglio le proposte della Giunta per la loro approvazione.
 - e) Amministrare il patrimonio dell'Associazione in accordo con le linee direttrici ricevute dalla Giunta. Per la operatività relativa a tale gestione il Presidente potrà avvalersi del Segretario Generale.
 - f) Adottare quelle misure che, per il loro carattere di urgenza, non possano aspettare la prossima riunione di Giunta dovendo essere ratificate nella riunione successiva.
 - g) Vistare e firmare la corrispondenza di RETE destinata a qualsiasi ente e organizzazione.
 - h) Dirigere i dibattiti e le riunioni organizzate dall'Associazione.
2. Il Presidente potrà delegare ad altri membri del Consiglio quelle sue facoltà che ritenga necessarie per il miglior funzionamento della RETE.

Articolo 28 - I Vice-Presidenti

1. I Vice-Presidenti hanno l'incarico di sostituire il Presidente, in caso di assenza, vacanza, impedimento o infermità, così come di assisterlo nell'esercizio delle funzioni dell'Associazione nei termini stabiliti dalla Giunta.
2. I due Vice-Presidenti saranno individuati con la dizione 'Primo Vice-Presidente' e 'Secondo Vice-Presidente' sulla base dell'anzianità sociale maturata in RETE.
3. In caso di sostituzione del Presidente, i Vice-Presidenti manterranno gli stessi diritti e doveri del Presidente.

Articolo 29 - Natura e composizione

1. Il Comitato Scientifico è l'Organo Consultivo di RETE formato da esponenti di rinomata esperienza nel campo della relazione porto-città. Il numero dei componenti e la sua composizione sono definiti dalla Giunta.
2. Il Comitato Scientifico sarà coordinato da un Direttore che dirigerà il lavoro di questo organo seguendo le direttive ricevute dalla Giunta. La nomina del Direttore sarà decisa dalla Giunta di Governo e comunicata al Consiglio, che ne prenderà atto. Il Direttore, in quanto tale, parteciperà alle riunioni del Consiglio e della Giunta senza diritto di voto.
3. Il Comitato Scientifico produrrà un verbale per ogni sua riunione. Attraverso il Segretario Generale tali verbali saranno inviati alla Giunta per sua conoscenza.
4. Il lavoro dei membri del Comitato Scientifico non sarà retribuito.

Articolo 30 - Funzioni

1. Il Comitato Scientifico ha la funzione di consigliare e orientare la Giunta di Governo nella definizione delle linee strategiche dell'attività dell'Associazione, sia dal punto di vista della formazione che della ricerca.

In concreto, ha il compito di consigliare l'Associazione nelle seguenti questioni:

- a) Selezionare i temi di interesse relativi alla problematica porto-città che devono essere oggetto di attenzione prioritaria per l'Associazione.
- b) Redigere il Piano Annuale delle Attività.
- c) Organizzare le attività di formazione e ricerca.
- d) Selezionare e valutare i progetti di ricerca.
- e) Selezionare specialisti e esperti per conferenze, lezioni di carattere accademico, per la partecipazione a congressi, incontri e dibattiti, per la redazione di articoli, studi o lavori di ricerca, o qualsiasi altro tipo di attività promossa e/o partecipata da RETE.
- f) Partecipazione dell'Associazione a conferenze, incontri e seminari.
- g) Selezionare centri di ricerca e studio che, per prestigio, esperienza e alto livello di qualificazione possano essere di supporto alla Associazione per la realizzazione di compiti concreti di ricerca e formazione.

- h) Tutto ciò che gli venga conferito dalla Giunta.

Capitolo Secondo

IL FORUM DEI NODI AVANZATI

Articolo 31 - Il Forum dei Nodi Avanzati

1. Il “Forum dei Nodi Avanzati”, entità nella quale saranno rappresentati tutti i Nodi Avanzati attraverso i propri coordinatori, si costituisce come organo attuativo e di coordinamento delle iniziative di ogni Nodo, delle attività da sviluppare in forma collaborativa tra loro e delle azioni di carattere istituzionale nelle quali questi possano partecipare.
2. La gestione del lavoro del “Forum dei Nodi Avanzati” si effettuerà in base alle direttive che stabilirà la Giunta di Governo, essendo coordinato dal Segretario Generale o da un'altra persona nominata dalla Giunta.
3. Ogni Nodo Avanzato costituito avrà una sua visibilità nel sito web dell'Associazione, in uno spazio specifico.

SEZIONE C

ORGANI DI GESTIONE E COORDINAMENTO

Capitolo Primo

IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 32 - Il Segretario Generale

1. Una stessa persona, nominata dal Consiglio, su proposta del Presidente, svolgerà i compiti di Segretario del Consiglio e della Giunta, con il nome di Segretario Generale.
2. Le funzioni del Segretario Generale potranno essere esercitate da qualsiasi Socio, rappresentante o suo impiegato, così come da persone fisiche con qualità professionale sufficiente e legalmente riconosciuta per esercitare tali funzioni.
3. Il Segretario Generale parteciperà alle riunioni della Giunta e del Consiglio senza diritto di voto.
4. Sarà compito del Segretario Generale:
 - a) Collaborare con il Presidente per la preparazione dell'Ordine del Giorno e l'invio delle convocazioni delle riunioni della Giunta e del Consiglio, assistendolo nell'attuazione delle riunioni.
 - b) Redigere e firmare i verbali delle riunioni del Consiglio e della Giunta, così come sovrintendere all'esecuzione degli accordi presi e inviare, con il visto del Presidente, certificati relativi agli accordi e i documenti contenuti nei libri dell'Associazione, e tutti gli altri accordi che vengano assunti.

- c) Assistere il Presidente nell'impegno delle sue funzioni e nello studio delle questioni principali dell'Associazione.
- d) Sovrintendere all'elaborazione dei bilanci, preventivi e piani di attività per il loro invio alla Giunta e al Consiglio, così come redigere il progetto di Memoria Annuale.
- e) Sovrintendere e controllare i lavori della Segreteria Amministrativa e Organizzativa.
- f) Coordinare e sovrintendere, eventualmente, alle attività del Forum dei Nodi Avanzati.

Capitolo Secondo

LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA

Articolo 33 - La Segreteria Amministrativa e Organizzativa

1. La Segreteria Amministrativa e Organizzativa dipenderà nelle sue funzioni dal Segretario Generale.
2. La Gestione ordinaria dell'Associazione è responsabilità della Segreteria Amministrativa e Organizzativa.
3. Tra i lavori che dovranno essere svolti da tale Organo di Gestione vi sono i seguenti:
 - a) Il coordinamento delle riunioni annuali del Consiglio dell'Associazione.
 - b) La comunicazione con i Soci e l'attenzione alle richieste di informazioni e di adesione a RETE.
 - c) La registrazione dei Soci, la trasmissione di entrate e pagamenti.
 - d) La gestione con le entità pubbliche, finanziarie, di revisione, di consulenza contabile, etc. per l'amministrazione fiscale e contabile dell'Associazione.
 - e) La preparazione dei bilanci e dei preventivi di spesa annuali.
 - f) La custodia dei fondi documentali relativi all'Associazione.
 - g) La gestione del fondo editoriale dell'Associazione.
 - h) Quanto gli affidi la Giunta dell'Associazione.
4. Il lavoro della segreteria amministrativa e organizzativa potranno essere esercitati da qualsiasi socio, rappresentante o dipendente di questo, nonché da persone fisiche o giuridiche con una qualifica sufficiente per esercitare tali funzioni e potranno essere pagati.

SEZIONE D

ORGANI DI CONTROLLO

Capitolo Unico

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 34 - Natura e composizione

1. L'Organo di controllo, sarà costituito da un collegio composto di tre membri in rappresentanza dei Paesi maggiormente rappresentati nel Consiglio o da un revisore unico esterno, in entrambi i casi nominati dal Consiglio, su proposta della Giunta di Governo.

Articolo 35 - Funzioni

1. L'organo di controllo verificherà la gestione economica annuale dell'Associazione e approverà i processi e i procedimenti amministrativi della gestione medesima.
2. L'Organo di controllo dovrà studiare la contabilità dell'Associazione e stendere una relazione di accompagnamento alla Relazione sul Bilancio di esercizio, da presentare alla Giunta e al Consiglio.

TITOLO IV°

STRUMENTI DELL'ASSOCIAZIONE

Capitolo Unico

GLI STRUMENTI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 36 - La rivista PORTUS

1. PORTUS è la pubblicazione di riferimento editata da RETE con l'obiettivo di divulgare i lavori e le esperienze più rilevanti nell'ambito della relazione porto-città a scala mondiale, costituendosi come strumento specifico per la conoscenza delle problematiche delle città portuali nella loro relazione con i porti.
2. La definizione della linea e dei contenuti editoriali della rivista, la scelta del suo formato e disegno grafico e il suo eventuale sviluppo attraverso i suoi supplementi o altri mezzi; la periodicità della pubblicazione, le condizioni di distribuzione, commercializzazione e finanziamento, etc. come quelle degli altri prodotti editoriali che possano promuovere l'Associazione, saranno responsabilità della Giunta dell'Associazione.
3. La gestione e supervisione dei lavori di produzione editoriale e tecnica di PORTUS sarà assegnata a un Direttore, la cui nomina, durata dell'incarico e condizioni di collaborazione saranno approvati dalla Giunta dell'Associazione.

Articolo 37 - Il Sito Web dell'Associazione

1. RETE è editore di un sito web che si propone come principale canale di divulgazione e comunicazione dell'Associazione, dotando l'Associazione di visibilità e presenza in Internet,

potenziando la sua dimensione relazionale interna ed esterna, e attuando come supporto allo sviluppo e la gestione delle sue attività e iniziative scientifiche e istituzionali.

TITOLO V°

GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIO

Articolo 38 - Preventivo annuale delle spese e delle entrate

1. Il Preventivo annuale definisce la distribuzione delle spese previste per l'esercizio seguente e le risorse economiche per finanziarle. Le spese previste sono quelle derivanti dal funzionamento della RETE durante l'anno solare corrispondente.
2. La presentazione del Preventivo al Consiglio compete al Presidente, a nome della Giunta, prima dell'inizio dell'esercizio corrispondente.

Articolo 39 - Il Bilancio e la Relazione sul Bilancio

1. Il Bilancio e la Relazione sul Bilancio si riferiscono al risultato economico finanziario delle attività realizzate dalla RETE durante l'anno solare precedente, concluso, specificando le spese sostenute e le risorse utilizzate.
2. La presentazione del Bilancio e della Relazione al Bilancio al Consiglio compete alla Giunta, una volta concluso l'esercizio corrispondente, previa approvazione della Giunta stessa.
3. La documentazione relativa al Bilancio consuntivo di un esercizio dovrà essere accompagnata dai documenti richiesti dalla legislazione vigente.

Articolo 40 - Approvazione del Preventivo, del Bilancio e della Relazione sul Bilancio

1. Il Preventivo annuale delle spese e delle entrate insieme al Piano di Attività, dovrà essere discusso e approvato dal Consiglio, prima dell'inizio di ogni anno solare.
2. Il Bilancio e la Relazione sul Bilancio dovranno essere discussi e approvati dal Consiglio nella prima riunione di questo organo, dopo la conclusione dell'anno solare al quale si riferiscono.
3. In caso di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, è fatto divieto di distribuirli ai Soci anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 41 - Gestione Economica

1. La Giunta di Governo amministrerà i fondi della RETE, secondo i criteri e le norme definite dalla Giunta stessa, affidando il potere di gestione patrimoniale al Presidente. Sarà responsabile della contabilità dell'Associazione, il cui esito verrà rendicontato nella Relazione sui conti e nel Bilancio, che saranno presentati alla Giunta e al Consiglio per la loro approvazione.

2. La Giunta presenterà al Consiglio, per l'approvazione, il Preventivo annuale delle spese e delle entrate.

Articolo 42 - Patrimonio e Risorse Economiche

Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione saranno costituiti dal complesso di beni e introiti derivanti da:

- a) Quote annuali di adesione all'Associazione.
- b) Altre entrate, anche di carattere straordinario, provenienti dalle attività dell'Associazione.
- c) Sovvenzioni provenienti da qualsiasi entità pubblica o privata.
- d) Donazioni.

Articolo 43 - Responsabilità dei Membri dell'Associazione

I Membri dell'Associazione, a titolo individuale, non avranno responsabilità per gli effetti delle decisioni adottate dalla RETE.

Articolo 44 - Quote sociali

1. L'ammontare delle quote annuali di adesione all'Associazione, distinte per categoria di Socio, dovrà essere definito dal Consiglio, su proposta della Giunta e comunicato ai Soci entro il 30 giugno di ogni anno, per l'anno seguente.
2. I Soci sono tenuti a versare la quota annuale di adesione all'Associazione entro il 31 marzo di ogni anno, direttamente alla Segreteria Amministrativa e Organizzativa di RETE, sostenendo gli eventuali costi di versamento.

Articolo 45 - Esercizio Economico e Contabile

L'esercizio economico e contabile dell'Associazione coinciderà con l'anno solare.

TITOLO VI°

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Articolo 46 - Modificazione dello Statuto

1. Potranno proporre modificazioni dello Statuto la Giunta o un terzo dei Soci Ordinari e Collaboratori dell'Associazione.
2. La proposta di modificazione dello Statuto richiederà il voto favorevole di due terzi dei Soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati nel Consiglio, sempre che essi raggiungano almeno la metà

dei Soci con diritto di voto.

Articolo 47 - Cambio della denominazione dell'Associazione

1. La denominazione dell'Associazione potrà essere cambiata su proposta della Giunta o di un terzo Soci Ordinari e Collaboratori dell'Associazione.
2. La proposta di cambiamento della denominazione richiederà il voto favorevole di due terzi dei Soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati nel Consiglio, sempre che essi raggiungano almeno la metà dei Soci con diritto di voto.

TITOLO VII°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 48 - Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione si scioglierà nei casi previsti dalla legislazione vigente, per sentenza giudiziaria e quando lo stabilisce il Consiglio, convocato e riunito per questo fine.
2. La proposta di scioglimento dovrà ottenere il voto favorevole dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati nel Consiglio, sempre che essi raggiungano almeno la metà dei Soci con diritto di voto.

Articolo 49 - Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio, riunito a tale scopo, nominerà una Commissione Liquidatrice, composta da tre rappresentanti dei Soci, che si occuperanno dei fondi e del patrimonio esistente.

Articolo 50 - Destinazione del Patrimonio rimanente

Una volta liquidati tutti i debiti, la Commissione Liquidatrice farà dono dell'eventuale patrimonio rimanente ad una Organizzazione Non Governativa internazionale a scopi umanitari, scelta dal Consiglio.